DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEGLI SFOLLATI DAI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, DEI MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITA' CRIMINOSE E DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 1

Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia

Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

Versione in vigore dal 29 marzo 1994, non più in vigore dal 28 maggio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e delle attivita' di volontariato
Estremi	Decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-garantire-il-proseguimento-degli-interventi/art-1-interventi-in-favore-degli-sfollati-delle-repubbliche-sorte-nei/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it